

Acerrima Germanorum libertas.
Il ruolo della Germania di Tacito
nella formazione del liberalismo europeo

1. Che quella liberale sia una dottrina politica composta e articolata in un ampio ventaglio di significati teorici e di sistemazioni storiche è cosa nota¹. Com'è del resto riconosciuto il fatto che, al pari di ogni altro prodotto ideale della modernità, il liberalismo abbia seguito una traiettoria complessa, intrattenendo rapporti di vicinato intricati e alterni non solo con altre correnti di pensiero politico, ma anche con dottrine religiose, giuridiche, filosofiche e morali. Tutto ciò, se indubbiamente contribuisce ad arricchire il nostro oggetto di interessanti sfumature, concorre anche a renderlo ribelle ai facili incasellamenti, al punto da far disperare di poterlo costringere in una definizione unitaria.

Anche per questo, nel corso del XX secolo il liberalismo è stato inteso in un senso sempre più ampio e ridotto infine a «vago *Zeitgeist*»²: sintesi generica di tutte le lotte per la libertà dell'uomo moderno. Una simile traccia interpretativa s'avviava già nei primi decenni del Novecento, quando Benedetto Croce affermava che il liberalismo fosse da intendersi innanzitutto come una «concezione della vita»: una *Stimmung* metapolitica in cui si «rispecchia tutta la filosofia e la religione dell'età moderna»³. Questa tendenza ad ampliare i suoi confini è poi andata acuendosi, man mano che il Novecento si avviava alla fine. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, il liberalismo, ridotto a mero corollario politico del capitalismo, veniva infine coronato vincitore dell'epoca definita 'fine della storia'⁴. L'essersi trovato solo dopo il crollo dell'utopia socialista ha favorito un generale processo di destoricizzazione e, specie nei paesi anglosassoni, il dilagare di studi che lo hanno affrontato da un punto di vista eminentemente teorico e speculativo, dimentichi del fatto che del liberalismo esistono non solo declinazioni pratiche e teoriche incredibilmente variegata, ma anche numerosi

¹ Questione complessa al punto da stimolare definizioni *in negativo* (S. Holmes, *Anatomy of antiliberalism*, Cambridge MA, 1993; trad. it. *Anatomia dell'antiliberalismo*, Roma 1995), atlanti (R. Cubeddu, *Atlante del liberalismo*, Roma 1997) e paragoni con dispersi paesaggi insulari (C. Kukathas, *The Liberal Archipelago*, Oxford 2003; trad. it. *Arcipelago Liberale*, Macerata 2011).

² S. Holmes, *Passions and Constraints: on the theory of liberal democracy*, Chicago 1997; trad. it. *Passioni e vincoli: i fondamenti della democrazia liberale*, Torino 1998, 19.

³ P. Solari, (a c. di) *Liberismo e liberalismo*, Milano-Napoli 1957, 4.

⁴ F. Fukuyama, *The end of History and the last man*, London 1992; trad. it. *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano 1992.

adattamenti a specifiche realtà storiche nazionali⁵.

A riprova di ciò, e fatalmente, era proprio il dibattito fiorito dopo la ‘fine della storia’ a moltiplicare le sue mille sfumature, approfondendone i molteplici contrasti interni: come quello fra un liberalismo statalista e uno antistatalista; fra un socialismo liberale e un liberalismo conservatore. E ancora: fra un liberalismo americano – progressista e legato a doppio nodo alla battaglia per le libertà civili e politiche – e un liberalismo europeo, conservatore e definito piuttosto dalla difesa di *property & liberty*; o fra un liberalismo ‘critico’, di matrice francese, fondato sulla fiducia nella ragione, e dunque costruttivista e normativo, tendenzialmente democratico e ben disposto verso un allargamento progressivo della partecipazione alla vita pubblica, e un liberalismo ‘realista’, di matrice inglese, geloso della sua distinzione dalla democrazia, scettico ed empiristico, fondato sull’elogio della tradizione e della cultura d’*élite*, e diffidente nei confronti di esperimenti politici che riservino un ruolo preponderante alla pianificazione razionale⁶; e ancora, il contrasto fra un liberalismo radicale, laico e libertario e un cattolicesimo liberale.

Per render conto di questa interna complessità è necessario uno sguardo che affronti il liberalismo dal punto di vista storico, come una teoria delle istituzioni formata lungo la parabola evolutiva della società europea moderna, risparmiandosi lo sforzo di sezionarlo in una serie di astratti filosofemi.

2. Neanche l’approccio storico è tuttavia libero da insidie. Da un punto di vista strettamente cronologico, infatti, l’aggettivo ‘liberale’ fa il suo ingresso nel lessico politico moderno solo all’inizio del XIX secolo, quando, nelle *Cortes* di Cadice, un partito connotato come *liberal*, promotore delle libertà pubbliche,

⁵ Nascono in questo contesto le ricerche di John Rawls, caratterizzate da un’interpretazione del liberalismo di natura eminentemente filosofica e speculativa. Si veda in particolare: J. Rawls, *Political Liberalism*, New York 1993; trad. it. *Liberalismo politico*, Torino 1993; e J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge MA 1971; trad. it. *Teoria della giustizia*, Milano 1982. Anche se, prima di Rawls, lo stesso atteggiamento ispirava: K. Popper, *The Open Society and its enemies*, London, 1945; trad. it. *La società aperta e i suoi nemici*, Roma 1973-74. E anche: J.M. Buchanan, G. Tullock, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, Ann Arbor, MI 1966; trad. it. *Il calcolo del consenso*, Bologna 1998. In questo senso si veda anche: R. Dworkin, S. Maffettone, *I fondamenti del liberalismo*, Roma-Bari 1996; G.F. Gaus, *The Modern Liberal Theory of Man*, New York 1983; R.H. Spector, *Autonomy and Rights: The Moral Foundations of Liberalism*, Oxford 1992. Ma anche le grandi ricostruzioni di teoria politica come ad esempio quella proposta in G.W. Smith (a c. di), *Liberalism. Critical concepts in political theory*, London & New York, 2002.

⁶ Mutuo questa interessante distinzione da S. Maffettone, *Fondamenti filosofici del liberalismo* in R. Dworkin, S. Maffettone, *I fondamenti del liberalismo* cit. 123.

veniva opposto al partito cosiddetto *servil*⁷. Nella letteratura politica e filosofica la sua apparizione è anche ottocentesca, se si considera che i suoi primi estensori sono la signora di Staël e Benjamin Constant, per non citare Sismondi e i dottrinari francesi⁸.

È tuttavia difficile negare che la grande stagione del liberalismo ottocentesco, più che agli inizi, vada collocata alla foce di un percorso ben più lungo e complesso, quale ultima sistemazione in un tutto compiuto e coerente di antiche aspirazioni sociali e di lente trasformazioni istituzionali. Lo studioso di casa nell'accidentato terreno della storia della civiltà europea sa bene che, per comprendere il liberalismo ottocentesco, occorre scavare ben più a fondo di quanto non faccia uno sguardo meramente cronologico. Chi sarebbe infatti ormai disposto a negare a pensatori come Locke, Montesquieu, Burke, Hume, Smith, Kant e Von Humboldt un posto d'onore nel pantheon del liberalismo europeo, sebbene il termine 'liberalismo' alla loro epoca ancora non esistesse? Lo sguardo storico non deve dunque costringere il fenomeno-liberalismo in una gabbia asfittica e pedante, ma mantenere alta la guardia ai movimenti carsici dello spirito europeo, in una prospettiva che assuma pienamente la grande complessità evolutiva del fenomeno.

Chiarito questo, ciò che appare certo alla maggior parte degli studiosi è che il liberalismo vada inteso come il frutto più tipico dell'ultima modernità europea, nei suoi traguardi di cosmopolitismo, di tolleranza e di laicità. In questo senso, come già hanno sostenuto le fonti della storiografia liberale italiana – Benedetto Croce e Guido De Ruggiero, fra gli altri⁹ –, la stagione del liberalismo ottocentesco è il segno dell'irruzione nella storia del moderno uomo europeo, formatosi nelle battaglie culturali e politiche settecentesche, e sintesi delle istanze più moderate del pensiero illuministico. Secondo un simile punto di vista, il liberalismo è la voce dell'individualismo borghese: una dottrina della limitazione dei poteri dello Stato in nome dei diritti naturali dell'individuo, innati e inerenti a ogni uomo in quanto tale. Questo ha sostenuto, fra gli altri, Norberto Bobbio, quando ha ricordato che la dottrina liberale è il prodotto più raffinato del razionalismo illuministico: «espressione in sede politica del più maturo giusnaturalismo»¹⁰.

⁷ G. Bedeschi, *Storia del pensiero liberale*, Roma-Bari 2004, 1.

⁸ A. Omodeo, *La cultura francese nell'età della Restaurazione*, Milano 1946; P.P. Portinaro, *Profilo del Liberalismo*, saggio introduttivo a B. Constant, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Torino 2005, I-LX.

⁹ Mi riferisco soprattutto ai trattati di B. Croce, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, Roma-Bari 1932; di G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, Roma-Bari 1925. Ma si veda anche: A. Omodeo, *La cultura francese nell'età della Restaurazione*, Milano 1946.

¹⁰ Voce 'Liberalismo', in Andrea Biraghi (a c. di), *Dizionario di filosofia*, Milano 1957. Si veda anche: N. Bobbio, *Liberalismo e democrazia*, Milano 1991.

Alla luce di simili convinzioni, di fronte al titolo di questo articolo è legittimo un senso di spaesamento. Com'è possibile legare il fenomeno del liberalismo – apice della cultura politica dei lumi – a una variabile etnica? Come può il liberalismo – prodotto di una civiltà adulta, che rifiuta padroni assoluti; simbolo della dignità culturale e politica di classi medio-alte finalmente coscienti dei titoli storici e culturali del loro ruolo dominante – essere affiancato a una discriminante identitaria? Com'è possibile legare il concetto moderno di libertà liberale – scuola universale di moderazione e di equilibrio razionale, fondata sulla dottrina dei diritti umani e sull'ideale geometrico-filosofico della separazione dei poteri, garanzia delle libertà di parola, di culto, di stampa, d'opinione, d'associazione – a un simbolo dell'analfabetismo politico e culturale?

Per comprendere l'operazione che sta alla base di questo lavoro è necessario fare un passo indietro, e capirci bene su cosa intendiamo per liberalismo.

3. Il liberalismo è qui inteso innanzitutto come una teoria politica della sovranità limitata, fondata sulla garanzia istituzionale di un sistema di contrappesi e bilanciamento dei poteri che funga da presidio dei diritti individuali e delle libere spinte della società. In questa luce, il problema principale cui il liberalismo cerca di rispondere, ricorrendo di volta in volta ai suoi principali corollari istituzionali – costituzione mista, divisione dei poteri, parlamentarismo, governo moderato – è la minaccia rappresentata dall'abuso del potere politico. È liberale quell'ordinamento che disciplina e salvaguarda il libero intreccio delle articolazioni della società per mezzo di una vicendevole limitazione dei poteri pubblici.

Questa premessa ci aiuta innanzitutto a sgomberare il campo da una serie di luoghi comuni e al tempo stesso di inquadrare il liberalismo in tutta la sua latitudine e complessità. Da essa derivano infatti due fondamentali corollari. Il primo consiste nel definitivo rifiuto d'una immediata identificazione di liberalismo e liberismo, inteso come espressione degli interessi economici della moderna classe borghese. Il liberalismo non è una teoria economica, ma eminentemente politica, e, sebbene nella sua fase tarda si colleghi al concetto di *laissez faire* come funzione politica del libero scambio capitalistico, nella sua genesi esso è del tutto indipendente da variabili economicistiche. Se è giusto essere disposti a connettere liberismo e liberalismo, è tuttavia sbagliato identificarli: il liberalismo ha infatti una radice molto più antica, che precede il fiorire della borghesia capitalistica per come oggi la conosciamo. Il secondo corollario implica che, sebbene il liberalismo europeo conosca la sua stagione culminante solo nei secoli XVIII e XIX, pure la sua genesi precede di molto l'età dei Lumi. Preparata dai secolari sommovimenti tellurici della cultura politica e giuridica europea, essa rimonta quantomeno all'inizio del processo

di formazione dello Stato dalle ceneri della feudalità¹¹.

Una simile definizione non è tuttavia ancora sufficiente a distinguere la vicenda del liberalismo da altre e altrettanto importanti concezioni moderne della libertà politica, prima fra tutte quella del così detto repubblicanesimo civico. Tanto il liberalismo quanto il repubblicanesimo forniscono infatti risposte 'libertarie' alla minaccia della tirannia, eppure la loro idea di libertà è affatto differente. Il primo a porre le basi per indagare questa differenza è stato proprio uno dei primi estensori del termine liberalismo: Benjamin Constant, il quale, nel celebre discorso pronunciato all'*Athenée Royale* di Parigi nel 1818 distingueva quella che chiamava la 'libertà degli antichi' dalla 'libertà dei moderni'. Il tema è noto e ampiamente dibattuto. In estrema sintesi potremmo riassumerlo così: laddove il primo concetto di libertà, spina dorsale dell'umanesimo repubblicano, la interpreta come una conquista 'positiva', frutto della *vita activa* e della partecipazione del cittadino al governo della città, l'altro invece l'identifica come una libertà 'negativa': come una difesa del privato dalla sfera politica. Secondo una simile impostazione, se la libertà degli antichi era una libertà 'nel' vincolo politico, la libertà liberale dei moderni è una libertà 'dal' vincolo politico¹².

¹¹ Si veda: E. Cuomo, *Profilo del liberalismo europeo*, Napoli 1981; V. De Caprariis, *Propaganda e pensiero politico nella Francia delle guerre di religione*, Napoli 1959; C.H. McIlwain, *The growth of political thought in the West*, New York 1932; C.H. McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca 1940; trad. it. *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna 1999.

¹² Fra i principali protagonisti novecenteschi, tutti impegnati sul fronte della cosiddetta *History of Ideas* vi è innanzitutto I. Berlin, con il suo *Two Concepts of Liberty*, 1958, in *Four Essays on Liberty*, Oxford 1969; trad. it. *Quattro saggi sulla libertà*, Milano 1989. Ma anche G.C. MacCallum, *Negative and positive freedom in Philosophical Review* 76, 1967, 312-334, ripreso poi in Tom Baldwin, *MacCallum and the Two concepts of Freedom*, in *Ratio* 26, 1984, 125-142. Il dibattito si intensifica poi con il comparire della contrapposizione fra pensatori 'liberali' e 'comunitari', e ancor più con il sorgere del filone di studi sulla libertà repubblicana, inaugurato dal testo di J.G.A. Pocock, *The machiavellian moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton 1975; trad. it. *Il momento machiavelliano. Il pensiero politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone*, Bologna 1982. La tesi di Pocock, che segna il punto di maggior distanza fra 'aristotelismo' repubblicano e liberalismo negativo, resta paradigmatica per lungo tempo, per venire infine mitigata da Q. Skinner in tre saggi fondamentali: *The Idea of Negative Liberty: Philosophical and historical perspectives*, in *Philosophy in History: Essays in the Historiography of Philosophy*, a c. di R. Rorty, J.B. Schneewind, Q. Skinner, Cambridge 1984; *The Paradoxes of Political Liberty*, in *Tanner Lectures on Human Values*, Harvard 1984; e infine in: *The Republicanism of Political Liberty*, in *Machiavelli and Republicanism*, a c. di G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge MA 1990. Il tutto completato dalla lezione inaugurale per l'insediamento a Cambridge edita col titolo di *Liberty before Liberalism*, Cambridge MA 1998; trad. it. *La libertà prima del liberalismo*, Torino 2001. Qui Skinner critica la netta opposizione fra liberalismo e repubblicanesimo e fra libertà dei moderni e libertà degli antichi, caratterizzando piuttosto il repubblicanesimo come una sorta di 'terza via' fra individualismo liberale e comunitarismo neoaristotelico. Per la storia dell'idea repubblicana si veda: D.T. Rodgers, *Republicanism: the career of a concept*, in *The Journal of*

4. Il nucleo originario dell'idea di libertà repubblicana sorge e si rafforza nelle antiche *poleis* fiorite sulle sponde del Mediterraneo. In essa consiste propriamente la 'risposta mediterranea' alla minaccia della tirannide: una risposta civica, fondata sulla partecipazione attiva del cittadino all'autogoverno della comunità politica. Quello che i moderni commentatori umanisti hanno chiamato il 'vivere libero', affonda dunque le sue radici nella Grecia classica. Qui, di contro ai modelli politici di derivazione orientale, già identificati da Aristotele come tendenzialmente dispotici e servili¹³, viene posto al centro della vita politica il principio di autonomia, sintesi dell'abito etico delle repubbliche antiche, che consiste nell'obbedire a leggi che la città stessa s'è data.

Questa è la prima pietra del mito della libertà repubblicana, che resta una matrice fondamentale del pensiero politico moderno. Tuttavia, come abbiamo ricordato, la libertà dei moderni va intesa come una «pianta dalle molte radici»¹⁴. Radici che affondano certamente fin nell'antichità classica, ma che, prima di giungere fino a noi moderni, vengono filtrate in quella che, quasi esattamente, potremmo chiamare la società feudale.

Qui la libertà ci appare nella sua accezione più estrema: «come frazionata, e quasi sparpagliata in una miriade di libertà particolari»¹⁵ che ignorano «quel carattere di universalità che è il segno del nostro diritto pubblico»¹⁶. *Libertates* che, a partire dalla rovina del mondo antico, si sedimentano lentamente in una costituzione consuetudinaria nata dalla lotta e dalla forza e articolata in un complicato sistema di eccezioni, franchigie e privilegi¹⁷. Un edificio costituzionale «le singole parti del quale, ogni casa principesca, ogni ordine, ogni città, ogni corporazione, tutto ciò, insomma, che possiede diritti, li ha acquisiti per propria forza, e non ha avuto assegnato nulla dall'universale, dallo Stato»¹⁸. Questa pluralità di poteri non sussiste per concessione sovrana: essa vanta un diritto al potere «cavato dal seno della vita»¹⁹. Nata e sviluppata senza la concorrenza di un principio strutturato di

American History 79, 1992, 11-38. Vedi anche: J. Appleby, *Liberalism and Republicanism in the historical imagination*, Cambridge-London 1992; P. Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford 1997; M. Viroli, *Republicanism*, New York 2002; C. Larmore, *Liberal and Republican Conceptions of Freedom* in D. Weinstock, C. Nadeau (a c. di), *Republicanism: History, Theory, and Practice*, Frank Cass 2004, 96-119.

¹³ Aristotele, *Politica*, Libro VII, 1327b.

¹⁴ C. Galli, *Manuale di storia del pensiero politico*, Bologna 2001, 136.

¹⁵ G. De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo*, Roma-Bari 2003, 1-3.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ G.W.F. Hegel, *Scritti politici (1798-1831)*, a c. di C. Cesa, Torino 1974, 6-7.

¹⁹ G. Vallone, *L'originarietà dei poteri e la costituzione mista*, in M.L. Tacelli, V. Turchi (a c. di), *Scritti in onore di Piero Pellegrino*. 3, *Miscellanea*, Napoli 2009, 303-304.

sovranità territoriale, essa preesiste di fatto alla ricostituzione di un potere pubblico centrale, limitandone da ogni parte una efficace riorganizzazione.

Filtrata attraverso questa strettoia, l'idea occidentale di libertà acquisiva la tipica veste 'negativa' che verrà poi raffinata lungo lo sviluppo del costituzionalismo moderno, modificandosi nel corso dei secoli, certo, ma rimanendo sempre fedele all'originaria, inveterata diffidenza nei confronti dell'intervento dello Stato e del sovrano nella regolazione della vita della società.

5. Nel passaggio dal medioevo all'età moderna, l'affastellamento delle libertà che componevano il mosaico della vecchia costituzione consuetudinaria doveva cozzare contro il lento e inesorabile processo di ricostruzione dei corpi politici europei.

Qualcosa di fondamentale cambiava allora in Europa: un rifiorire generalizzato delle intelligenze nel quadro di una società laica e vitale, che s'apriva a fitti scambi commerciali e culturali, alla nascita del capitalismo mercantile e finanziario, all'esplorazione del globo e alla rifondazione razionale degli ordinamenti politici. Tra XIV e XV secolo, nel mondo mediterraneo e in Italia in particolare, nuove città-stato elevavano le proprie insegne repubblicane al di sopra del complicato ginepraio feudale, inaugurando un'epoca di grande riscoperta del testamento dell'antichità classica, che riemergeva dai ventri capienti delle biblioteche della cristianità. All'interno del libero stato municipale italiano, generazioni di studiosi e uomini politici si gettavano così in un serrato confronto con il proprio passato e in particolare con le antichità romane, inaugurando una fase di fermento intellettuale che arrivava ben presto a coinvolgere tutti gli ambiti della cultura rinascimentale, ivi compreso quello giuridico.

Nel campo della giurisprudenza, gli umanisti antiquari si dedicavano anima e corpo allo studio del diritto civile romano, per comprendere la natura dello scarto che aveva distinto la venerata antichità classica dal Medioevo barbarico, ch'essi volevano definitivamente debellato. La battaglia ideologica al centro della nostra attenzione è ovunque preceduta e indirizzata dal magistero di queste fiorenti scuole storico-giuridiche, il cui contributo oscillava del resto continuamente fra scienza e politica. Infatti, se da un punto di vista scientifico la rinascita del diritto romano accompagnava i primi passi di una nuova disciplina, da quello politico essa forniva un contributo teorico di inestimabile valore al progetto accentratore delle grandi monarchie europee. Era anche grazie alla consulenza dei giuristi romanisti che i nuovi monarchi rispolveravano i principi dell'antica *lex regia de imperio*, che con la massima «*quod principi placuit, legis habet vigorem*»²⁰ forniva

²⁰ D. 1.4.1 pr. (Ulp. 1 *inst.*).

va una delle basi della dottrina dell'assolutismo monarchico²¹. Espandendosi al di là delle Alpi, i principi cardine del diritto tardoimperiale diventavano così la voce dello Stato e delle nuove classi emergenti che proliferavano sul tronco in decomposizione della feudalità.

Spostandosi oltralpe, lo studio dell'eredità giuridica della vecchia Europa stimolava anche la nascita di un interesse parallelo per le costituzioni germaniche. Per rintracciare le origini di questa attenzione, più che all'Europa meridionale, legata all'antichità classica per evidenti ragioni di continuità spirituale, occorre focalizzare lo sguardo sulle realtà politiche che più percepivano la continuità con l'Europa feudale. A seconda della maggiore o minore vicinanza al cuore pulsante di Roma, le scuole storico-giuridiche europee si dividevano ben presto in una scuola 'romanistica', sostenitrice della espansione del diritto civile, e una 'germanistica', specialmente tedesca e francese, più attenta allo studio delle forme costituzionali dell'Europa medievale. Nel tentativo di definire il rapporto fra nuovi e vecchi poteri nel quadro inedito dominato dalla rinascita dello Stato, i giuristi nordeuropei s'inventavano allora antropologi e storici delle tradizioni giuridiche teutoniche. Scettici di fronte al dilagare del diritto romano, essi prendevano a ricercare in tutti i documenti loro disponibili la forma e lo spirito delle antiche costituzioni germaniche, delle quali si sentivano eredi²².

Così facendo, essi finivano per fornire ai posteri – quando più, quando meno consapevolmente – i materiali di un tema ideologico fra i più longevi della storia moderna.

6. Fin dall'inizio, questa sorta di 'rinascimento barbarico' serviva due grandi finalità politiche fra loro distinte. Da un lato – che è a tutt'oggi quello più studiato –, esso fungeva da strumento agglutinante dei primi acerbi sentimenti

²¹ Per una ricostruzione generale della vicenda si veda: F. Calasso, *L'unità giuridica dell'Europa*, Soveria Mannelli 1994; W.F. Church, *Constitutional Thought in Sixteenth-Century France: A Study in the Evolution of Ideas*, Cambridge MA 1941; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto 2. L'età moderna*, Roma-Bari 1966; D.R. Kelley, *Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law and History in the French Renaissance*, New York-London 1970; D.R. Kelley, *The rise of Legal History in the Renaissance*, in *History and Theory* 9, 1970, 174-194; D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956.

²² Tra il 1545 ed il 1561 François Baudouin affermava con decisione l'importanza dello studio storico dei diritti nazionali: «se siamo francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli o italiani – scriveva Baudouin – non ci è permesso, nel discutere di noi stessi, di rimanere ignoranti della storia dei Franchi, degli Angli, dei Sassoni, dei Goti e dei Longobardi» (Baudouin, *De institutione historiae universae et ejus cum jurisprudentia conjunctione prolegemenon*, 1574, come citato in Kelley, *The rise of Legal History in the Renaissance* cit. 184). L'impresa doveva stimolare gli sforzi di tutti i maggiori esponenti del cosiddetto *mos gallicus*: da Guillaume Budé a Charles Dumoulin, passando per François Hotman.

di aggregazione nazionale²³. Dall'altro lato, esso esprimeva una serie di istanze diverse, legate piuttosto alla nascita e allo sviluppo di un variopinto fronte antiassolutistico che opponeva una strenua resistenza alla concentrazione della monarchia nelle mani di un sovrano legislatore e a sua volta *legibus solutus*. Di fronte al connubio della tradizione romano-canonica con l'assolutismo, gli eredi della concezione medievale e germanica del diritto inauguravano una battaglia per il recupero delle proprie tradizioni autoctone, schierandosi – a cavallo fra interessi antiassolutistici e sentimenti proto-nazionalistici – contro lo stravolgimento della loro 'Antica Costituzione'²⁴.

Il palcoscenico storico del primo utilizzo proto-liberale delle consuetudini germaniche è la Francia sconvolta dai conflitti di religione. Qui, la convergenza di centralizzazione assolutistica, principi di diritto romano-canonico e cattolicesimo – *Un roi! Une loi! Une foi!* –, incontrava sul campo di battaglia della libertà politica e religiosa la resistenza di un fronte antimonarchico che per la prima volta evocava la carica politica dell'antica costituzione franca a sostegno della propria battaglia²⁵.

Tanto le ragioni materiali di questa stagione di rivolta, quanto i suoi risvolti ideologici sono oltremodo complessi, coinvolgendo a vario titolo un gran numero di personalità politiche e scientifiche. Per ragioni di economia menzionerò tuttavia solo quella che, a mio avviso, è in grado di sintetizzare la varietà di temi che confluivano in questo germanesimo proto-liberale: François Hotman, giurista culto e calvinista ugonotto che elevava le consuetudini germaniche a duplice simbolo dell'unità nazionale e della garanzia delle primitive libertà costituzionali francesi.

Nella sua lunga e inquieta carriera di pubblicista, culminata nella pubblicazione del suo capolavoro *Francogallia*²⁶, Hotman documentava per la prima

²³ Si veda: J.W. Allen, *A History of Political Thought in the XVI century*, London 1928; D.R. Kelley, *De Origine Feudorum: the Beginnings of an Historical Problem*, in *Speculum* 39, 1964, n. 2, 207-228.

²⁴ Si veda: R. Mousnier, *La monarchie absolue en Europe du Vème siècle à nos jours*, Paris 1982; Id., *Teorici e critici dell'assolutismo*, in J.P. Cooper (a c. di), *Storia del mondo moderno di Cambridge* 4, Milano 1971, 110-143.

²⁵ Sul retroterra ideologico delle guerre di religione in Francia, oltre al già citato De Caprariis, si veda anche: E. Armstrong, *The Political Theory of the Huguenots*, in *The English Historical Review* 4, Gennaio 1889, n. 13, 13-40; G. Huppert, *The Trojan Franks and their Critics*, in *Studies in the Renaissance* 12, 1965, 227-241; D.R. Kelley, *Martyrs, Myths, and the Massacre: The Background of St. Bartholomew*, in *The American Historical Review* 77, Dicembre 1972, n. 5, 1323-1342; J.R. Smither, *The St. Bartholomew's Day Massacre and Images of Kingship in France: 1572-1574*, in *The Sixteenth Century Journal* 22, Primavera 1991, n. 1, 27-46.

²⁶ F. Hotman, *Francogallia*, (a c. di) J.H.M. Salmon, Cambridge 1972 [1574].

volta esplicitamente l'esigenza politica di rintracciare i caratteri originari delle istituzioni francogermaniche, al fine di isolare le deviazioni e le storture autoritarie occorse in seguito all'inserimento del diritto romano-canonico in Francia. L'inaspirarsi del processo di accentramento del potere del sovrano lo rendeva sempre più sospettoso nei confronti della crescente influenza che il tardo diritto giustiniano vantava sulla nuova monarchia francese: un'influenza estrinseca, che aveva deviato il corso dell'originaria monarchia costituzionale verso il dispotismo. All'odio per l'ultramontanismo giuridico si sommava poi quello per l'ultramontanismo religioso e per la Chiesa di Roma, che dell'antico universalismo imperiale s'era posta come l'erede e la continuatrice. A causa della nefasta influenza combinata di diritto giustiniano e religione cattolica, la costituzione francese aveva infatti finito per allontanarsi dai principi dell'*ancien et legitime gouvernement du Royaume*²⁷, adagiandosi su istanze radicalmente opposte, come la tirannide è opposta alla libertà.

Consolidata negli anni più turbolenti delle guerre di religione, la visione hotmanniana si fondava sullo scontro simbolico fra la civiltà giuridica tardoromana e quella germanica e «consisteva nella sostituzione del vecchio mito dell'universalismo romano con quello leggermente nuovo del liberalismo germanico»²⁸. Laddove Roma incarnava il simbolo di un ordinamento giuspolitico monistico e centralistico, poggiante sulla volizione d'un sovrano sciolto da vincoli di garanzia, l'antica costituzione germanica le opponeva un ordinamento pluralistico e centrifugo, in cui l'arbitrio del sovrano era limitato da un complesso sistema di bilance e di equilibrio dei poteri. Un sistema il cui spirito, già descritto da Tacito, verrà immortalato da Montesquieu come la radice della libertà dei moderni²⁹.

7. Hotman fondava questa visione etnopolitica sull'autorità di Tacito. Nella breve etnografia dal titolo *De origine et situ Germanorum*, scritta sul finire del I secolo d.C., quest'ultimo aveva descritto i profili dell'originaria costituzione germanica: alternativa antropologica alla civiltà giuspolitica romana, secondo un antagonismo che giungerà intatto fino alla modernità nella sua controversa carica politica.

²⁷ F. Hotman, *Antitribonianus, sive Dissertatio de studio legum*, in *Variorum Opuscula ad cultore jurisprudentiam adsequendam pertinentia*, Pisa 1771 [1567], 36.

²⁸ D.R. Kelley, *François Hotman: A Revolutionary's Ordeal*, Princeton 1973, 243.

²⁹ In generale sulla fortuna moderna del testo tacitano oltre ai lavori già citati si veda: E.-L. Etter, *Tacitus in der Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts*, Basel-Stuttgart 1966; F. Gori, C. Questa (a c. di), *Atti del colloquio: la fortuna di Tacito dal secolo XV a oggi*, Urbino, Studi Urbinati, Ser. B., 58, 1979; K.C., Schellhase, *Tacitus in Renaissance political thought*, Chicago 1976; C. Volpilhac-Augier, *Tacite en France de Montesquieu a Chateaubriand*, Oxford 1993.

Al tempo di Tacito la costituzione imperiale romana si reggeva su un'organizzazione dotata di un centro propulsore e di organi periferici strettamente legati al centro. Sempre più la volontà illimitata dell'Imperatore, titolare di tutti i poteri e fonte suprema ed esclusiva di creazione e di interpretazione del diritto, fungeva da collante di una visione centripeta e universalistica. Agli antipodi, la concezione germanica. Popolazioni portatrici d'una cultura a oralità primaria, una volta stanziatesi in stabile sede si mantenevano tenacemente fedeli alle istituzioni e agli usi tradizionali delle varie stirpi, rivelando ancora intatte alcune tendenze fondamentali della loro originaria costituzione, nonostante i contatti stabilitisi più o meno regolarmente fin dai primi secoli dell'Impero con le popolazioni romanizzate di qua dal Reno. Tra queste tendenze profonde persisteva, «come sommamente antitetica, quella che potremmo chiamare centrifuga: vale a dire la insofferenza istintiva e invincibile d'un potere centrale»³⁰ che avrebbe impedito per secoli ai giovani regni di consolidarsi in una costituzione unitaria.

La costituzione consuetudinaria dei popoli germanici, per come Tacito ce l'ha descritta, era ignara del principio di sovranità che strutturava il mondo civile romano e il suo diritto positivo, dando piuttosto forma a un assetto socio-politico estremamente frammentato, strutturato attorno a un principio biologico - razziale che sanciva la superiorità dei gruppi tribali e delle comunità famigliari sulla debole figura del *Rex*. Osservando questa tendenza centrifuga, l'etnografo romano concludeva che le componenti di questa primitiva società vivessero in libertà, esercitando un potere decisionale in una serie di assemblee stagionali.

Quattro secoli dopo Tacito, all'ora delle *Völkerwanderungen*, queste assemblee erano ancora capaci di mettere in ombra la volontà dei re germanici, che non avevano il potere di fare il diritto – primo marchio della sovranità politica nel mondo mediterraneo – rimanendo anzi sempre soggetti alla potenza centrifuga dei gruppi e dei clan. Ignorando il principio di sovranità legislativa, il diritto delle popolazioni germaniche constava di un vasto patrimonio consuetudinario legittimato e tramandato in via perlopiù orale. Già Tacito, nel compararli ai Romani, aveva affermato che «*plus ibi boni mores valent quam alibi bonae leges*»³¹. Anche dopo la discesa, le consuetudini di queste popolazioni restavano il simbolo d'una presunta 'libertà germanica' ed erano serbate gelosamente assieme a un principio di «regalità negoziata»³² stando al quale la somma autorità del *rex* era elettiva e non aveva il potere di fare il diritto o di soffocare le

³⁰ F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, 122-123. Si veda anche: E.A. Thompson, *The early Germans*, Oxford 1965; B. Luiselli, *Storia culturale dei rapporti fra mondo romano e mondo germanico*, Roma 1992.

³¹ Tacito, *Germania*, 19.2.

³² P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1992, 45.

autonomie particolari dei gruppi e delle famiglie riunite in assemblea, secondo una caratteristica «primigenia tendenza al decentramento che fu sempre pronta risorgere tante volte quante le circostanze vi dettero occasione: e che doveva più tardi, sotto veste mutata, operare in pieno nel sistema feudale, dissolutore di tutte le forze dello Stato»³³.

Quella che Paolo Grossi ha chiamato la «piattaforma costituzionale di indole consuetudinaria»³⁴ del Medioevo europeo germogliava da questa idea debole di sovranità. Sul finire del XVI secolo, in un contesto sociopolitico totalmente trasformato, tramite l'elogio di questa antica eredità giuridica e costituzionale Hotman affrontava una serie di questioni cruciali della teoria politica moderna: da quello delle libertà politiche a quello del diritto di resistenza al potere tirannico; da quello della tolleranza e del pluralismo religioso a quello dell'equilibrio dei poteri, delle istituzioni rappresentative e dei sistemi di garanzia dagli abusi dei sovrani.

8. Con Hotman entriamo nel cuore del costituzionalismo moderno da una breccia tutto sommato poco praticata dagli studiosi del mondo di *Civil Law*. Un varco oramai nascosto dalla rigogliosa vegetazione del costituzionalismo illuministico, e mai più praticato con regolarità, se non da sparuti seguaci delle orme di studiosi come Alexis de Tocqueville, fra i primi a lasciar trapelare la verità nascosta dietro quella fitta siepe: e cioè che una importante radice del costituzionalismo e del liberalismo europei moderni sta proprio nel movimento di resistenza che le forze dell'Europa premoderna hanno opposto all'affermarsi di quelli che oggi conosciamo come i frutti più tipici della modernità dispiegata: la grande monarchia assoluta, lo Stato nazionale centralistico, il principio di sovranità legislativa, il diritto codificato. E che questa battaglia, prima ancora di fondarsi su un modello geometrico-filosofico di costituzione illuminata, innalzava una bandiera primordialisca, fondata sull'elogio della barbarie gotica.

Si tratta del costituzionalismo tradizionalistico che l'*Alteuropa* di burckhardtiana memoria – 'società per ceti', 'società feudale', 'società di autonomie': ogni tentativo di concludere in una sigla unitaria questa Europa plurale contiene in sé il suo stesso limite – ha opposto ai primi tentativi di concentrazione dello Stato nelle mani di un sovrano legislatore e *legibus solutus*. Riguardo l'uso che questo faceva delle antichità giuridiche germaniche in chiave antiassolutistica e proto-liberale, Pierre Goubert ricorda ch'esso doveva restare in voga in Francia fino alla seconda metà del XVIII secolo, nella «teoria dei 'corpi intermedi' (nobiliari e

³³ Calasso, *Medioevo del diritto* cit. 123.

³⁴ Grossi, *L'ordine giuridico medievale* cit. 94.

provinciali) e della ‘bilancia dei poteri’ o dei ‘contrappesi’»³⁵. Con la Rivoluzione, continua Goubert, esso «fallì ma non sparì del tutto. Venne piuttosto a costituire una delle solide radici del liberalismo, dottrina dell’avvenire, contro lo statalismo autoritario»³⁶.

Alcuni autorevoli studiosi hanno già sottolineato come la memoria delle ‘consuetudini barbariche’ abbia svolto un ruolo chiave nel consolidamento della dottrina liberale moderna. Ricordiamo ad esempio i lavori di Erwin Hölzle³⁷, di Elie Carcassonne³⁸ e di Anna Maria Battista³⁹, che ripercorrono la fortuna politica del testo tacitano nella prima modernità. Grazie ai loro spunti fondamentali apprendiamo che non solamente il tema delle antiche assemblee stagionali germaniche già descritte dall’etnografo latino, ma anche quello della natura elettiva di un *Rex* il cui ruolo si limitava a garanzia suprema di principi costituzionali non scritti, rappresentavano i pronipoti della moderna battaglia per i diritti e le libertà politiche.

Anche per questo, forse, Guido De Ruggiero comincia significativamente la sua *Storia del liberalismo europeo* collegando i moderni diritti soggettivi alle libertà e ai privilegi feudali, di natura particolaristica e consuetudinaria: «la libertà – scrive De Ruggiero – è più antica dell’assolutismo della monarchia moderna, perché ha la sua radice nella società feudale. Qui [...] la conosciamo sotto il nome di *privilegio*»⁴⁰. Gli fa eco lo storico francese Denis Richet, quando per il quale il privilegio feudale non è stato solamente «le recours de la liberté, il en a été le véritable ancêtre, le père légitime, la source authentique. A travers le passage de la ‘barbarie gothique’ aux lumières de la raison, ce fut la noblesse qui enfanta ce système révolutionnaire de valeurs: le libéralisme»⁴¹. Carlo Galli ci aiuta a completare il quadro, allorché afferma che una delle radici della libertà dei moderni: «è da individuare – per quanto riguarda l’Inghilterra, ma anche il resto d’Europa – nelle libertà e nei privilegi tipici del rapporto feudale»⁴².

Se tutto questo è vero, allora la moderna libertà liberale ha anche una matrice ‘barbarica’. Una matrice che può essere tracciata seguendo il discorso di questo

³⁵ P. Goubert, *Les Français et l’Ancien Régime. 1. La société et l’Etat*, Paris 1991; trad. it. *L’Ancien Régime. 1. La Società. I Poteri*, Milano 1999, 415-416.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ E. Hölzle, *Die idee einer altgermanischen Freiheit vor Montesquieu*, München 1925.

³⁸ E. Carcassonne, *Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIème siècle*, Paris 1927.

³⁹ A.M. Battista, *La Germania di Tacito nella Francia Illuminista*, Urbino 1999.

⁴⁰ De Ruggiero, *Storia del liberalismo europeo* cit. 1-3.

⁴¹ D. Richet, *Autour des origines idéologiques lointaines de la Révolution française: Élités et despotisme*, in «*Annales. Histoire, Sciences Sociales*» 24, Gennaio-Febbraio 1969, n. 1, 54.

⁴² Galli, *Manuale di storia del pensiero politico* cit. 136.

costituzionalismo tradizionalistico: narrazione ideologica composta dall'elogio dei corpi intermedi e della natura consuetudinaria del diritto, cui si collegava una concezione debole della sovranità, che innervava il primo tentativo moderno di spezzare la riorganizzazione d'un potere assoluto. Un tentativo indubbiamente acerbo e selvatico: ancora non rischiarato dai lumi della ragione e del tutto irretito dal fascino delle origini.

Tuttavia, nella Francia medievale gli assetti istituzionali di matrice germanica s'erano compenetrati in un negozio secolare con gli istituti romani, come due radici viventi d'un unico processo storico. Questo impediva anche al più ardito difensore della purezza delle antiche consuetudini franche di districarle dalle (ancor più antiche) vestigia romane, frustrando ogni tentativo di giustificare storicamente un secco dualismo polemico fra le due. Se in Francia, dunque, la compiuta idealizzazione dell'antichità e della purezza della costituzione germanica era destinata a incontrare più d'una legittima resistenza, al contrario essa riusciva più semplice in un paese il cui sistema giuridico era rimasto ben più al riparo dall'influenza romana: l'Inghilterra.

Muoviamoci dunque oltremarica per prendere in esame il lessico antiassolutistico del Seicento inglese.

9. Data la delicatezza del momento storico, ricco d'affascinanti spunti per la nostra prospettiva etnostorica, è forse opportuno ricordare brevemente le condizioni socio-politiche ed economiche che prepararono la gloriosa rivoluzione inglese: prima e ultima rivoluzione moderna a fare un affidamento estensivo sulla retorica delle consuetudini germaniche⁴³.

Già dalla fine della guerra delle due Rose, grazie alla pace ritrovata sotto la nuova dinastia Tudor, l'Inghilterra aveva inaugurato un periodo d'intensa vitali-

⁴³ Sull'idealizzazione del passato anglosassone nell'Inghilterra fra Seicento e Settecento, si veda: H. Butterfield, *The Englishman and his History*, Cambridge, 1944; S.B. Chrimes, *English Constitutional Ideas in the Fifteenth Century*, Cambridge 1936; C. Kidd, *British identities before nationalism. Ethnicity and nationhood in the Atlantic World. 1600-1800*, Cambridge 1999; S.L. Klinger, *The Goths in England*, Cambridge MA 1952; H.A. Mac Dougall, *Racial myth in English History*, Montreal and Hanover, NH, 1982; R. John Smith, *The gothic bequest: medieval institutions in British thought. 1688-1863*, Cambridge 1987. Articoli: E. Hölzle, *Volks und Rassenbewußtsein in der englischen Revolution*, in *Historische Zeitschrift* 153, 1936, n. 1, 24-42; R. Horsman, *Origins of Racial Anglo-Saxonism in Great Britain before 1850*, in *Journal of the History of Ideas* 37, Luglio-Settembre 1976, n. 3, 387-410; D.J. Mellor, *Tacitus, academic politics, and regicide in the reign of Charles I: The tragedy of Dr. Isaac Dorislaus*, in *International Journal of the Classical Tradition* 11, Dicembre 2004, n. 2, 153-193; S.N. Zwicker, D. Bywaters, *Politics and Translation: The English Tacitus of 1698*, in *Huntington Library Quarterly* 52, Estate 1989, n. 3, 319-346.

tà economica e sociale, che aveva introdotto un processo di graduale sostituzione delle vecchie aristocrazie feudali con le nuove *élites* imprenditoriali, terriere e commerciali. Grazie a una fondamentale armonia fra i ceti sociali e alla apertura dell'aristocrazia isolana nei confronti dei *novi homines*⁴⁴, tra XVI e XVII secolo, per dirla con Shakespeare, «la punta del piede del contadino s'avvicina tanto al calcagno del cortigiano, che gli scortica i geloni»⁴⁵. Nuovi gruppi sociali avevano infatti gradualmente conquistato le redini della vita economica e politica, ottenendo il riconoscimento dei sovrani e inaugurando un'ascesa pressoché priva di soluzioni di continuità, che si ripercuoteva dalla vita della provincia ai banchi delle *Inns of Court* e del Parlamento, dove l'influenza della Camera elettiva dei Comuni, popolata dai nuovi ceti terrieri dominanti della *landed gentry*, diveniva sempre più decisiva.

La vitalità economica dell'Inghilterra cinquecentesca culminava fisiologicamente in una spiccata mobilità sociale, che tuttavia si affermava senza il bisogno di mandare a gambe all'aria la vecchia cornice istituzionale del regno, e anzi avveniva in una fondamentale continuità con lo spirito della costituzione premoderna. La *landed gentry* – classe anfibia, né 'aristocratica' né 'borghese' in senso stretto, composta di ricchi terrieri imbevuti di cultura aristocratica, ostinatamente provinciali e insofferenti rispetto a ogni ingerenza esterna nei propri affari – sanciva infatti la propria ascesa sociale nel rispetto del vecchio profilo istituzionale di matrice medievale, fondato sulla natura consuetudinaria del diritto e su di una cultura politica impostata sul principio del *self-government*.

Grazie a questa nota di continuità, le forze sociali della nuova Inghilterra, una volta poste di fronte alle pretese assolutistiche dei sovrani Stuart, prendevano a sollevarsi nella difesa della 'antica costituzione' isolana che per consuetudine immemorabile proteggeva le *ancient liberties of the Englishmen*.

⁴⁴ Sul dibattito circa l'apertura dell'aristocrazia inglese si veda: C. Capra, *La nobiltà europea prima della Rivoluzione*, in *Studi Storici*, 18, Gennaio-Marzo 1977, n. 1, 117-138; L. Stone, *The Anatomy of the Elizabethan Aristocracy*, in *The Economic History Review* 18, 1948, n. 1/2, 1-53; L. Stone, *The Elizabethan Aristocracy-A Restatement*, in *The Economic History Review*, New Series, 4, 1952, n. 3, 302-321; L. Stone, *The Aristocracy in Transition: A Reply to Dr. Woolf*, in *The Economic History Review*, New Series 25, Febbraio 1972, n. 1, 114-116; L. Stone, *Social Mobility in England, 1500-1700*, in *Past & Present* 33, Aprile 1966, 16-55; L. Stone, *L'Angleterre de 1540 à 1880: pays de noblesse ouverte*, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 40, Gennaio-Febbraio 1985, n. 1, 71-94; L. Stone, *The Bourgeois Revolution of Seventeenth-Century England Revisited*, in *Past & Present* 119, Novembre 1985, 44-54; S.J. Woolf, *La trasformazione dell'aristocrazia e la rivoluzione inglese X*, in *Studi Storici* 2, Aprile-Giugno 1969, 309-334; S.J. Woolf, *The Aristocracy in Transition: A Continental Comparison*, in *The Economic History Review* 23, New Series, Dicembre 1970, n. 3, 520-531.

⁴⁵ W. Shakespeare, *Amleto*, Atto V, Scena I.

10. Benché possa essere identificata come la patria del moderno costituzionalismo liberale, l'Inghilterra non ha mai conosciuto una costituzione simile a quelle dell'Europa continentale.

Laddove nei paesi di legge civile per 'costituzione' si intende perlopiù un documento scritto contenente una serie di norme giuridiche fra loro organicamente connesse, che regolano razionalmente i rapporti fra gli organi dello Stato e i cittadini, la costituzione inglese ha sempre mostrato un carattere del tutto diverso. Essa è infatti «consuetudinaria, storica, incompleta, oscura, elastica e flessibile, dato che è il risultato di un lungo processo ancora aperto, durante il quale, per mezzo di Carte, Petizioni, Dichiarazioni, Statuti, *Bills*, *Acts*, ma anche tacite consuetudini, finzioni giuridiche, semplici convenzioni, si sono venuti adeguando gli antichi istituti alle nuove realtà e ai nuovi bisogni, nella presunzione della continuità delle istituzioni inglesi»⁴⁶. Una costituzione non scritta ma trasmessa di generazione in generazione, la cui validità veniva fatta discendere non da origini mitiche o trascendenti ma da una secolare tradizione fatta di storiche battaglie, di consuetudini, pratiche e precetti anche non strettamente giuridici. Come la Common Law non poteva essere plasmata da nessuno, così questa antica costituzione non dipendeva dalla ratifica di nessuna autorità centralistica⁴⁷.

Motivo di tacito orgoglio in tempi di pace, di fronte alla minaccia assolutistica dei sovrani Stuart questa 'antica costituzione' si tramutava in grido di battaglia, seguendo un canone tipico dell'autocoscienza giuridica e politica inglese, che consiste nel proiettare «in epoche lontane i germi delle attuali istituzioni per poi compiacersi della meravigliosa e misteriosa continuità della loro storia»⁴⁸.

11. Ma in cosa consisteva precisamente questa *Ancient Constitution*?

Nell'immaginario degli inglesi del tempo, essa era da intendersi innanzitutto come una *Saxon constitution*: una costituzione di matrice germanica, confermata nella lunga continuità della storia inglese. Era opinione comune ch'essa derivasse dalle antiche consuetudini anglosassoni, spontanea fucina di una costituzione mista fondata sul principio di separazione e bilanciamento di poteri fra

⁴⁶ N. Matteucci (a c. di), *Antologia dei costituzionalisti inglesi*, Bologna 1962, 11.

⁴⁷ Sulla storia del costituzionalismo anglosassone, oltre ai libri citati si veda anche: F. Felicetti, *Evoluzione storica del Parlamento inglese*, Cosenza 1983; J. Goldsworthy, *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, Oxford 1999; J.W. Gough, *Fundamental Law in English Constitutional History*, Oxford 1955; H.J. Laski, *Le gouvernement Parlementaire en Angleterre*, Paris 1950; C.H. McIlwain, *The high court of Parliament and its supremacy: an historical essay on the boundaries between legislation and adjudication in England*, New Haven CT, 1910.

⁴⁸ Matteucci (a c. di), *Antologia dei costituzionalisti inglesi* cit. 21.

loro distinti e indipendenti: un sistema di bilance e contrappesi fisiologicamente allergico a ogni istanza assolutistica⁴⁹.

Il primo e il più prestigioso di questi poteri era quello della *Common Law*. Questo diritto giurisprudenziale di matrice consuetudinaria rappresentava per gli inglesi del Seicento una barriera fondamentale al dilagare della dottrina assolutistica, proprio perché esso non vigeva grazie al *placet* del principe – come era secondo il principio giustiniano accolto nei paesi d'Europa continentale –, ma era inteso sgorgare dalla vita stessa della società inglese. Coerentemente con l'idea giuridica medioevale, il diritto inglese andava trovato nelle consuetudini, dichiarato dai giudici e custodito da sovrani che, in qualità di giudici supremi, non potevano considerarlo come il frutto positivo di una volontà politica determinata. Per questo motivo la *Common Law* veniva a esercitare in Inghilterra, fin dal Medioevo, la stessa funzione di limite al potere sovrano che sul continente era affidata alla dottrina giusnaturalistica. Una limitazione operata non già in base ai principi universalistici del diritto naturale, quanto piuttosto in nome dell'autorità di una *Law of the Land* storica e integralmente mondana.

Il secondo pilastro dell'antica costituzione era il Parlamento. Esso era inteso come il frutto più longevo del cosiddetto *Gothic Balance*: forma di governo mista che gli inglesi del tempo facevano risalire all'eredità delle popolazioni germaniche, e che rappresentava il secondo grande argine al dilagare del potere assoluto di uno solo. Il governo, temperato dall'intreccio dei poteri del *king*, dei *lords* e dei *commons*, rispettivamente rappresentativi delle tre forme elementari di governo – monarchia, aristocrazia e democrazia –, non veniva infatti ricondotto alle fonti classiche di Aristotele e Polibio, quanto piuttosto all'evoluzione spontanea delle antiche consuetudini anglosassoni. Di qui esso era evoluto spontaneamente in una *balanced constitution* nella quale sovrani, nobili e comuni avevano i propri ruoli rispettivi, limitando vicendevolmente la rispettiva sfera d'azione così che nessuno potesse godere di un potere «*infinita aut libera*»⁵⁰. In questo senso, le antiche assemblee stagionali germaniche – i *Witengemote* anglosassoni, le *Ratsversammlungen* germaniche e i 'Campi di

⁴⁹ Sulla mitologia costituzionalista del XVII secolo inglese si veda: R. Ashton, *The English Civil War. Conservatism and Revolution. 1606-1649*, London 1978; H. Nenner, *By Colour of Law*, Chicago 1977; A. Pallister, *Magna Carta: The Heritage of Liberty*, Oxford 1971; J.P. Sommerville, *Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England 1603-1640*, London 1999; C.C. Weston, *Beginnings of the Classical Theory of the English Constitution*, in *Proceedings of the American Philosophical Society* 100, Aprile 1956, n. 2, 133-144; C.C. Weston, *English Constitutional Doctrines from the Fifteenth Century to the Seventeenth* 2. *The Theory of Mixed Monarchy under Charles I and after*, in *The English Historical Review* 45, Luglio 1960, n. 296, 426-443.

⁵⁰ Tacito, *Germania* 7.11. Si veda anche: M.F. Tenney, *Tacitus in the Politics of Early Stuart England*, in *The Classical Journal* 37, Dicembre 1941, n. 3, 151-163.

Maggio' franchi – venivano considerate progenitrici selvagge delle moderne istituzioni parlamentari.

Questa antica costituzione era intesa come il frutto di una lunga vicenda evolutiva, non priva di bruschi strappi e faticose riconquiste. Cesure che, per quanto nette, non riuscivano a interrompere la *long continuity* delle istituzioni inglesi. Nel graduale passaggio dalla società feudale a quella moderna, la fiducia tipicamente inglese nel principio del *self-government* si conservava, consolidandosi in una premessa costituzionale che, di fronte all'antropologia pessimistica dell'assolutismo continentale – fondata sulla equazione società naturale/stato ferino – dimostrava una fiducia diametralmente opposta nelle capacità autoregolatrici della società, dando forma a un tratto decisivo della teoria liberale moderna proprio facendo perno sul motivo ideale, in apparenza ultraconservatore, delle antiche consuetudini barbariche⁵¹.

12. Già a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo questo primo costituzionalismo di natura antiquaria cominciava tuttavia un lento e inesorabile declino, incalzato e infine demolito dall'espansione dell'Illuminismo, che fondava la teoria politica e giuridica su basi giusnaturalistiche e universalistiche.

Questa era la crepa che, nel corso del XVIII secolo, avrebbe eroso le fragili pareti del serbatoio ideologico del costituzionalismo germanistico, in un processo irreversibile che sarebbe culminato nella Rivoluzione Francese. Se l'Inghilterra seicentesca aveva coronato la sua battaglia antiassolutistica anche grazie all'idealizzazione delle sue antiche libertà consuetudinarie di matrice germanica, un secolo più tardi la Francia in Rivoluzione si batteva invece per la loro definitiva eradicazione dalla sua costituzione civile. Se un secolo prima gli Inglesi avevano vinto la propria battaglia nel ricorso a parole d'ordine indubbiamente continuistiche, un secolo dopo, le grida di battaglia francesi si ponevano in maniera radicalmente discontinuista nei confronti della propria *ancienne constitution coutumière*, scegliendo piuttosto di tradurre nella modernità le lezioni razionali e universalistiche dell'antichità classica.

Scandagliare le motivazioni profonde di questo declino delle istanze filoteutoniche in Francia è un compito oltremodo complesso, che imporrebbe di soffermarsi non solo sulla situazione sociale ed economica, ma anche sulla complicata cornice istituzionale dell'*ancien régime*. Ci basti menzionare alcuni elementi cruciali per saggiare la discontinuità della situazione francese.

Come abbiamo visto, nell'Inghilterra cinque e secentesca il potere delle nuo-

⁵¹ Su tutti si veda J.G.A. Pocock, *The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century*, Cambridge, 1987.

ve classi terriere dominanti era cresciuto di pari passo col peso della *House of Commons*, dotando il sistema politico isolano d'un rudimentale sistema rappresentativo ed elettivo che già svolgeva una fondamentale funzione di diaframma fra centro e provincia. Pur ottenendo il riconoscimento politico da parte dei sovrani per gli sforzi compiuti, questi nuovi ceti rimanevano incardinati nella provincia come i loro nobili predecessori, godendo appieno della duttilità di un sistema giuridico ancora decisamente legato a una plastica natura consuetudinaria di matrice medievale. In più – ed è un elemento d'importanza decisiva – l'apertura dell'aristocrazia isolana al commercio con questi *novi homines* favoriva l'amalgama culturale delle vecchie e nuove classi dirigenti. Tutti questi fattori retroagivano su un sistema istituzionale particolarmente reattivo e accogliente, grazie al quale il 'mitomotore' delle antiche consuetudini germaniche poteva vantare, ancora all'alba del XVII secolo, un'*allure* progressiva oltremarica pressoché totalmente assente.

La Francia era dotata di istituzioni più disperse e meno coordinate – primo fra tutte un sistema giuridico caotico e di natura quantomeno duplice – e al tempo stesso di un potere monarchico che già da secoli tendeva all'assolutismo senza incontrare ostacoli compatti e organici. Come l'Inghilterra, anche la Francia era poi dotata di un'*élite* attivissima. Essa non era tuttavia una borghesia campagnola e provinciale come la *gentry* inglese ma un ceto di funzionari urbanizzati, che dovevano la loro fortuna allo studio del diritto romano e all'acquisto di uffici messi in vendita dal governo centrale. La lotta per il riconoscimento che questo ceto portava avanti da secoli, era perpetuamente frustrata dall'alleanza dei due ordini privilegiati – clero e nobiltà –, i quali, a differenza dell'aristocrazia anglosassone, rimanevano chiusi in difesa della propria rendita di posizione. Se in Inghilterra, dunque, la nuova classe dirigente trovava ospitalità all'interno delle antiche istituzioni guadagnandone gradualmente l'egemonia, al contrario, in Francia, la borghesia funzionaria che non riusciva a entrare precocemente nei ranghi della cosiddetta *noblesse de robe*⁵², trovava sbarrata la via del riconoscimento politico, rimanendo al di fuori dei processi decisionali.

Anche per questa chiusura, a partire dal XVI secolo gli strati sociali emergenti francesi consolidavano un legame con l'assolutismo dei monarchi, spostando la causa di una riforma centralistica dell'ordinamento d'antico regime a detrimento dell'antica costituzione.

⁵² G. Huppert, *Les bourgeois gentilhommes*, Chicago and London, 1977; trad. it. *Il borghese gentiluomo*, Bologna 1978, 33-35.

13. Questo non fermava, e anzi alimentava l'ultima grande fase di idealizzazione antiassolutistica delle consuetudini barbariche, che prendeva corpo nella prima metà del XVIII secolo sull'onda della rinascita del 'dibattito sulle origini della monarchia' in Francia. Nuovamente si risvegliava allora il conflitto fra un partito romanista, difensore nella monarchia assoluta, e uno germanista, paladino della monarchia costituzionale e del ruolo dei corpi intermedi e dell'antica aristocrazia nella vita politica del regno⁵³.

Numerosi e illuminanti studi hanno già analizzato a fondo questa porzione settecentesca del dibattito. Da un lato v'era l'antica *noblesse d'épée* – quella porzione d'aristocrazia legata per continuità di sangue agli antichi invasori germanici dell'Impero. Come sempre in periodi di crisi del potere monarchico, essa rialzava nel Settecento il suo profilo frondista, attingendo a piene mani dal serbatoio simbolico del germanesimo, pilastro di quella *ancienne constitution* della quale essa occupava per diritto di nascita il gradino più alto. L'esponente più rappresentativo della cosiddetta *thèse nobiliaire* – il conte di Boulainvilliers –, non era tuttavia tanto interessato a presentare una perorazione dell'antica costituzione germanica di natura storico-antiquaria, quanto piuttosto a esaltarla come fucina della *race*: la stirpe aristocratica che vantava un diritto di conquista sui discendenti della sconfitta 'razza' gallo-romana, da lui identificati senza mezzi termini nel Terzo Stato⁵⁴.

Di contro alla posizione del conte si ergeva la risposta realista dell'abate Dubos, che difendeva la causa monarchica dimostrando la predominanza della cultura giuspolitica romana in terra francese: una prevalenza sopravvissuta indenne alla parentesi feudale. In tal modo egli non solo legittimava il potere assoluto della monarchia, riconducendo, secondo il ritornello rinascimentale, la sua *maiestas* a quella imperiale romana, ma rispondeva anche alle esigenze dei ceti medi, dipingendo con abile tratto una teoria inclusiva dello Stato che, contro gli aspri dualismi razziali del Boulainvilliers, affermava la sostanziale parità dei diritti di tutti i sudditi francesi di fronte al monarca, fornendo una risposta alle ansie e alle aspettative del Terzo Stato.

Fra queste due opposte visioni c'era spazio per una posizione intermedia, che ci aiuta a compiere il tragitto percorso in questo breve saggio. Si tratta della cosiddetta *thèse parlementaire*, che, già nell'età della Fronda, aveva riunito gli

⁵³ Per un orientamento generale si veda: P. Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Roma-Bari 1977; Battista, *La Germania di Tacito nella Francia Illuminista* cit.

⁵⁴ Su Boulainvilliers si veda: M. Foucault, «*Il faut défendre la société*». *Cours au Collège de France (1975-1976)*, Paris, 1997; trad. it. *Bisogna difendere la Società*, Milano 1998; D. Venturino, *Le ragioni della tradizione. Nobiltà e mondo moderno in Boulainvilliers (1658-1722)*, Firenze 1993.

esponenti della più antica nobiltà di toga sotto le insegne del costituzionalismo germanistico. Nel ricorso alle medesime parole d'ordine utilizzate dagli inglesi nel secolo precedente, anche i togati francesi sostenevano che l'autorità politica e giuridica del regno dovesse essere restituita ai corpi intermedi, e in particolare ai parlamenti e alle corti sovrane occupate dagli stessi *robins*. Stando alla descrizione tacitiana, infatti, questi esercitavano originariamente il potere assieme ai sovrani, assicurando a tutte le nazioni d'origini germaniche – ivi compresa, evidentemente, la Francia – il benefico equilibrio di forze d'una monarchia mista e costituzionale⁵⁵.

Alla metà del XVIII secolo, questa sorta di terza via trovava il suo campione in Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, che viene spesso descritto come il padre della teoria del *gouvernement mixte*, identificata come il pilastro portante del liberalismo illuministico⁵⁶. Tuttavia, proprio la fortunata formula montesquieuiana della *balance des pouvoirs*, nella quale s'è spesso voluto vedere l'omaggio del barone allo spirito filosofico del suo secolo, non va affatto intesa come una semplice proposta teorica, rappresentando al contrario l'ultimo e forse più famoso tassello dell'ideologia tradizionalistica che abbiamo fin qui ricostruito.

Essa può anche essere letta, cioè, come l'ultima, autorevole voce del *verfassungsrechtliche traditionalismus*: interpretazione del costituzionalismo di natura antiquaria e primordialistica, esplicitamente ricordata nel famoso capitolo VI del libro XI dell'*Esprit des lois*, dove Montesquieu opponeva alla monarchia assoluta francese non un modello astratto, bensì il concreto profilo della costituzione inglese, sottolineando esplicitamente la sua matrice germanica con queste famose parole:

«*si l'on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les moeurs des Germains, on verra que c'est d'eux que les Anglois ont titré l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois*»⁵⁷.

14. Grazie alla sua fama, Montesquieu stimolava una rinnovata attenzione nei confronti delle antichità germaniche, che lungo la seconda metà del Settecento dovevano essere sottoposte a inaspettate rielaborazioni politico-ideologiche. Con il passare degli anni, e con l'inasprirsi del conflitto politico, infatti, il testo tacitiano conosceva un successo senza precedenti, finendo, come ricorda la

⁵⁵ Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento* cit. 70-71.

⁵⁶ Battista, *La Germania di Tacito nella Francia Illuminista* cit. 41.

⁵⁷ Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, *De l'esprit des lois*, 1748, libro XI, capitolo VI. È proverbiale l'inclinazione di Montesquieu a valutare i problemi del suo presente in stretta connessione ai fattori storici, culturali e ambientali che li hanno determinati.

stessa *Encyclopédie*, «entre les mains de tout le monde»⁵⁸, e divenendo una sorta di Bibbia per chiunque desiderasse fornire un dignitoso *pedigree* alle proprie rivendicazioni di ceto⁵⁹.

Nell'immaginario della maggioranza dei francesi le antichità germaniche erano tuttavia legate indissolubilmente alla causa nobiliare, e restavano pertanto prive di attrattiva per un pubblico borghese che andava ormai sintonizzando le sue rivendicazioni sull'onda di altri miti e di altre parole d'ordine, forse memorie dello sprezzante anatema lanciato da Chamfort sull'inclinazione del Terzo Stato a scimmiettare una aristocrazia la cui unica ragion d'essere consisteva nel «discendere direttamente da circa trentamila uomini rivestiti d'elmo, corazza, bracciali e cosciali, che su grandi cavalli bardati di ferro, calpestavano sotto gli zoccoli otto o dieci milioni di uomini nudi, antenati della nazione attuale»⁶⁰. L'abate e tribuno della costituente Sieyès gli faceva eco dalle pagine del pamphlet *Che cos'è il Terzo Stato?*, quando invitava esplicitamente la nazione a rimandare «nelle foreste della Franconia»⁶¹ tutti i privilegiati che ancora fondavano le proprie folli pretese sull'eredità dei germani distruttori.

Nel XVIII secolo fu proprio la nobiltà ad aprire le danze della Rivoluzione, opponendosi all'assolutismo con le stesse parole d'ordine usate dagli inglesi un secolo prima: elogio delle antiche assemblee franche, della *balance des pouvoirs* e della *ancienne constitution coutumière*⁶². Queste parole d'ordine venivano tuttavia ben presto smascherate come grida di battaglia a uso esclusivo del ceto nobiliare. Col dilagare dei principi guida d'un illuminamento innervato dall'idolo antistorico della *raison*, il Terzo Stato compattava infine le proprie istanze su parole d'ordine diverse quando non opposte a quelle del costituzionalismo filoteutonico. Con l'approssimarsi della Rivoluzione, questo attrito si tramutava nell'antagonismo fra quello che è stato detto l'antiassolutismo nobiliare – fondato sulla memoria delle antichità germaniche – e l'antiassolutismo

⁵⁸ D. Diderot, J-B. D'Alembert, *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers*, Paris 1986 [1745-1772]. Alla voce *Germanie*.

⁵⁹ Si veda ad esempio l'interpretazione dell'abate Gabriel Bonnot de Mably, il quale, leggendo la *Germania* di Tacito in chiave democratica, perorava la natura partecipativa delle costituzioni germaniche, concludendone che all'origine della sua storia la Francia fosse una democrazia temperata (G-B. Mably, *Observations sur l'histoire de France*, in *Collection complète des œuvres de l'abbé de Mably*, Paris 1795-98).

⁶⁰ Chamfort cit. in H. Taine, *Les origines de la France contemporaine. Tome I: L'Ancien régime*, 1875; trad. it. *Le origini della Francia Contemporanea. L'Antico Regime*, Milano 2008, 556.

⁶¹ E-J. Sieyès, *Qu'est-ce que le tiers état?*, 1789; trad. it. *Che cos'è il terzo stato?*, Roma 1972, 55.

⁶² Si veda il classico J. Egret, *La Pré-Révolution Française, 1787-1788*, Paris 1962.

borghese⁶³, fondato sulle nuove istanze razionali e universalistiche della cultura dei Lumi. Fu proprio la vittoria di quest'ultimo a disinnescare definitivamente il mitomotore delle antiche istituzioni consuetudinarie, nella loro accezione proto-liberale. Il particolarismo delle vecchie libertà e privilegi feudali veniva definitivamente soppiantato dall'universalismo della *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* e il pluralismo, l'oralità, l'informalità del 'buon vecchio diritto' sostituiti dal monismo del *Code Napoleon*.

Il profilo proto-liberale delle consuetudini germaniche sopravviveva dunque a stento alla Rivoluzione, soppiantato dalla fondazione giusnaturalistica e universalistica delle libertà costituzionali. Ma non scompariva del tutto. Esso si trasferiva infatti in Germania, assumendo un ruolo di primo piano nella riflessione della cultura giuridica romantica che, fra XVIII e XIX secolo, l'utilizzava come argine all'espansione dell'illuminismo francese e come strumento ideologico agglutinante per una tardiva spinta all'aggregazione nazionale.

Andrea Ciasca Marra
andrea.ciascamarra@uniroma3.it

⁶³ Battista, *La Germania di Tacito nella Francia Illuminista* cit.

